



OM mobilità 2023-24

**Schede sintetiche
a cura di Antonietta Toraldo**

Presentazione domande

- Personale docente: **6-21 marzo 2023**
Personale educativo: **9-29 marzo 2023**
- Personale Ata: **17 marzo-3 aprile 2023**
Docenti di religione: **21 marzo - 17 aprile 2023**





Scadenzario

Tipologia di personale	Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità	Pubblicazione dei movimenti	Termine ultimo per la revoca della domanda <small>Art. 2 comma 6 OM mobilità</small>
SCUOLA DELL'INFANZIA	2 maggio 2023	24 maggio 2023	22 aprile 2023
SCUOLA PRIMARIA	2 maggio 2023	24 maggio 2023	22 aprile 2023
SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2 maggio 2023	24 maggio 2023	22 aprile 2023
SCUOLA SECONDARIA II GRADO	2 maggio 2023	24 maggio 2023	22 aprile 2023
PERSONALE EDUCATIVO	3 maggio 2023	29 maggio 2023	23 aprile 2023
PERSONALE ATA	11 maggio 2023	1 giugno 2023	1 maggio 2023
DOCENTI DI RELIGIONE		30 maggio 2023	22 maggio 2023

Modifiche legge 104

- L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.
- la precedenza prevista **dall'art 13 comma 1 punto IV** per il figlio di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Nuovo vincolo triennale DL 36/2022

- Si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Limitatamente all'anno scolastico 2023-24 tali docenti possono presentare l'istanza di mobilità, tuttavia **la convalida della domanda è subordinata all'entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2.**

Vincolo triennale previsto dall'art.22 CCNL 2018

- Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
- **Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.**

Vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021)



- A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
- Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Assunti da sostegno GPS I fascia a.s. 2021-22

- I docenti nominati a tempo determinato nell'anno scolastico 2021-22 (art. 59 comma 4 DL 73) assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/21 ed economica 1/9/22 non sono assoggettati al vincolo triennale (art. 1 comma 5 OM).



mobilità dei docenti di sostegno verso i posti comuni

- Nella sequenza dei movimenti del CCNI 2022-25 il trasferimento da posto di sostegno è scivolato tra le ultime operazioni della II fase (punto H ter) e solo per il 2022/23 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune sono stati disposti su tutti i posti disponibili (100%), **per l'anno scolastico 2023/2024 l'aliquota scende al 75%** e dall'anno scolastico 2024/2025 sarà ulteriormente ridotta al 50%. (*allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase*).